

CONDIZIONI

L'abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affiancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia ed ai giornali che accordano il cambio — Spaccio in Trapani presso il sig S Bassi

ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

SUNTO dei verbali delle adunanze

N XI

A 20 Novembre 1895

Tornata ordinaria

Presidenza del Cav Uff Ing N Aula, *Presidente*

1

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di contabilità, comunicate dalla Presidenza

2

Si appoggia il voto della Consorella di Verona rivolto ad ottenere che la Legge sull'imposta di ricchezza mobile sia modificata nel senso di stabilire che la revisione periodica dei redditi mobiliari sia fatta di cinque in cinque anni, e non già di due in due anni, come è attualmente. Contemporaneamente essa Camera ha chiesto, e la nostra ha appoggiato, che sia concesso alle Camere di commercio di essere rappresentate nelle Commissioni di 1^a istanza per le Imposte Dirette, come lo sono in quelle di Appello

3

Su rapporto alla Presidenza, in nome della Commissione di Finanza e di Contabilità, si discute e si approva il Bilancio preventivo camerale per l'Esercizio 1896.

N XII

A 9 Dicembre 1895

Tornata straordinaria

Presidenza del Cav Uff Ing Aula, *Presidente*

1

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di contabilità, comunicate dalla Presidenza

2

Si deplora che nell'attuazione del servizio postale e telegrafico riuniti, il locale si è dimostrato insufficiente e si fan voti al sig Ministro delle Poste e dei Telegrafi perchè voglia provvedere al gravissimo inconveniente, che ha sollevato unanimi e giornalieri reclami per parte del pubblico

3

Si provvede in ordine alla proposta di distribuzione tra i vari Comuni produttori della Provincia, dei tre mila quintali di vivo tipo *Marsala* ammessi a dazio di favore in Austria-Ungheria

N. XIII

A 30 Dicembre 1895

Tornata straordinaria

Presidenza del Cav Uff Ing N Aula, *Presidente*

1

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di Contabilità, comunicate dalla Presidenza

2

Si prende atto delle assicurazioni fatte pervenire dal Sig Ministro del commercio, circa all'applicazione in Provincia di Trapani delle nuove tariffe ferroviarie per il trasporto dei vini Esse, ove lo esperimento riesca, saranno estese a tutte le Province Siciliane

3

Si dispone partecipare agli esportatori di questa Provincia il comunicato dello stesso Sig Ministro, col quale si afferma che l'Agente commerciale Italiano in Belgrado, riconosciuto dal R Governo, e il Sig Mose Rocca.

4

In base al comunicato del Sig Ministro delle Poste e dei Telegrafi, si conferma l'iniziativa della Presidenza per il mantenimento dello approdo a Trapani, sussidiato dalla Camera, del proscavo della linea Palermo-Cagliari

5.

A richiesta dell'On Prefettura di Trapani, si dà parere favorevole sulla applicazione del dazio consumo sulle vernici e sui colori ad olio, deliberato dalla Giunta Comunale di Trapani

6.

A richiesta del Sig, Intendente di Finanza di Trapani, si dichiara che nulla osta all'ammissione dei Signori Sebastiano Passalacqua e Giuseppe Tumbiolo alle funzioni di Spedizionieri doganali, in Trapani ed in Mazzara, rispettivamente

7

Esaurite le pratiche preliminari occorrenti si delibera lo svincolo della cauzione già prestata dal Sig Atria Antonino di Pasquale, da Castelvetro, Sensale in merci, riconosciuto Pubblico Mediatore

Il Segretario
AVV MONDINI

Regolamento per l'applicazione della legge 19 luglio 1894, n 356, che stabilisce le norme dirette ad impedire le frodi nel commercio del burro e disciplina la vendita del burro artificiale

PARTE PRIMA

Osservanza della legge

Art 1 — Chiamasi *burro* la materia grassa ricavata esclusivamente dal latte

genuino o dalla crema genuina di latte, mediante lo sbattimento

Art 2 — Chiamansi *margarina, oleo-margarina, butirrina o burro artificiale*, quelle materie grasse somiglianti al burro e destinate allo stesso uso di questo, le quali, qualunque sia l'origine e composizione loro, non abbiano la esclusiva provenienza voluta nell'articolo primo, e quindi coi medesimi nomi si designeranno anche le miscele del burro con grassi estranei, in qualsiasi proporzione

Art 3 — È proibito di porre in vendita, esportare od importare sotto il nome di burro le sostanze destinate a sostituirlo, ossia le materie grasse indicate all'articolo precedente

Art 4 — Il burro ottenuto dal siero o dalla ricotta dovrà essere venduto colla denominazione di *burro di siero*

Art 5 — Tutte le materie grasse, di cui all'articolo 2, si devono porre in vendita, esportare od importare col nome di *margarina, di oleo margarina, di grasso alimentare o di burro artificiale*, e per conseguenza

I fabbricanti e i commercianti delle materie di cui all'articolo 2, che non abbiano già denunciato i loro stabilimenti al municipio del comune ove sono aperti, dovranno ciò fare entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento. E chiunque volesse in seguito aprire una di tali fabbriche o vendite, dovrà darne avviso un mese prima al municipio del comune in cui dovrà essere aperta

I fabbricanti dovranno specialmente indicare le materie prime che intendono adoperare, ed il modo di preparazione

Gli ufficiali designati nel successivo articolo 6, presa notizia degli avvisti e delle denunce di cui sopra, procederanno a visite speciali degli stabilimenti non denunciati, e li denuncieranno di ufficio

Ogni fabbrica di margarina avrà una marca propria, approvata e depositata a termine di legge

Questa marca e l'indicazione *margarina o burro artificiale*, in grossi caratteri, devono essere impresse sui pani del prodotto messo in vendita, o stampate sui recipienti che lo contengono quando la materia grassa non è in forma di pani

I recipienti, le tele, le carte, ecc che servono a contenere o ad avvolgere questi pani, o i recipienti che contengono la materia non in forma di pani, devono portare scritto o stampato pure in caratteri grandi ed indelebili le parole *margarina o burro artificiale*, colla

indicazione della Ditta e la marca di fabbrica. La stessa indicazione dovrà trovarsi sui libri, sulle fatture, sulle polizze di carico, sulle lettere di spedizione, ecc

2 Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito o pongono in vendita, esportano od importano nel Regno *margarina, oleo margarina, burro artificiale* o miscele di sostanze oleose o grasse diverse e che non abbiano la provenienza voluta dall'articolo primo, non possono aggiungere a questi prodotti alcuna materia colorante (zafferano, annato, ecc), che tenda a farli viemmeglio rassomigliare al burro naturale

Questi stessi prodotti devono conservare il colore che essi naturalmente hanno o che acquistano in seguito alle miscele

Art 6 — Gli ufficiali sanitari comunali, o coloro che sono incaricati della sorveglianza del commercio e dello spaccio delle materie alimentari, e gli agenti doganali sono autorizzati a prelevare gratuitamente campioni in doppio dei burri che sono esposti, messi in vendita, esportati o importati nel Regno, allo scopo di verificarne la genuinità. I predetti ufficiali, quindi, avranno libero accesso nelle fabbriche di burro artificiale, nelle cascine, nelle latterie sociali ed in generale in tutti i locali dove si fabbrica o è posto in vendita del burro

Art 7 — I vetturali, come pure le Amministrazioni ferroviarie, i loro agenti e le Compagnie per trasporti per terra e per acque (mari, laghi e fiumi), sono tenuti a non frapporre alcun ostacolo alle richieste per il prelevamento dei campioni e per la presentazione delle lettere di spedizione, ricevute, polizze di carico, delle quali essi devono esserelatori. Ogni prelevamento di campione è accertato da un processo verbale speciale.

Art 8 — Quando il prelevamento del campione abbia luogo presso un commerciante, uno speditore, un consegnatario o un vetturale, questi sono obbligati di far conoscere il nome, cognome e residenza della persona o Ditta della quale detengono la merce

Se il commerciante, lo speditore, il consegnatario o il vetturale, non voglia o non possa indicare il nome, il cognome e la residenza della persona o Ditta della cui merce sono detentori, o rifiuti di firmare il processo verbale, se ne deve far menzione nel processo verbale stesso

Art 9 — I campioni prelevati in doppio dagli agenti indicati all'articolo 6, in presenza dei detentori, saranno messi

in recipienti, chiusi e suggellati col suggello dell'ufficiale incaricato e con quello della parte interessata, ed in modo che i suggelli stessi non possano essere manomessi, ed uno dei campioni deve essere trasmesso al laboratorio di cui all'articolo 11 e l'altro deve essere conservato dal Municipio o dall'ufficio doganale o dalla Camera di commercio ed arti, da cui dipende il prelevante, fino a quando sia compiuta l'analisi e non abbia dato luogo a contestazione

Nel processo verbale si deve far menzione delle circostanze che accompagnano il prelevamento e della spedizione dei campioni

I campioni di analizzare devono essere spediti ai laboratori, che d'anno in anno verranno indicati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio

Art 10 — Le materie di cui all'articolo 2, spedite in transito, debbono essere contenute in recipienti chiusi, e indicati in caratteri ben visibili, la provenienza e la natura della mercanzia

Al loro arrivo all'ufficio doganale, i recipienti sono pesati, legati con corde e piombati, ed è rilasciato al vetturale od alla Compagnia dei trasporti per terra o per acqua, incaricata di farli transitare, una bolletta di cauzione per accompagnarli sino all'ufficio doganale di confine

Nella bolletta di cauzione è fissato il termine accordato per la riesportazione

La cauzione dovrà essere prestata, oltreché per diritti e multe doganali, anche per la multa prevista dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 356

PARTE SECONDA

Laboratori incaricati delle analisi e metodi analitici

Art 11 — I campioni per le analisi saranno spediti a quello fra i laboratori indicati dal Ministero, giusta l'ultimo comma del precedente articolo 9, che risieda nel luogo dove esiste la fabbrica o il negozio da cui provengono i campioni, o nella località viciniora

L'analisi dovrà essere fatta il più presto e nel più breve tempo possibile

Art 12 — Rispetto ai metodi analitici, fino a nuove disposizioni, si adotteranno i seguenti procedimenti

a) determinazione del titolo in acidi volatili col processo Reichert Meissl modificato da R Wollny, ritenendo per *genuini* i burri il cui grasso ha un titolo non inferiore a 26 cm c di alcali decimormale, e quando altre osservazioni, di cui appresso, non diano indicazioni contrarie,

sostificati quelli il cui titolo si riscontrava inferiore a 20 cm e di alcali decinormale,

sospetti quelli il cui titolo e compreso fra 20 e 26 cm e e quando altri dati (età del burro, epoca dell'anno ecc), non permettano di decidere,

b) come prime indagini, possedendo i mezzi occorrenti, si faranno la determinazione dell'indice di rifrazione o quella del peso specifico a 100°, ritenendo senz'altro sofisticati i burri che al burro rifrattometro di Zeiss danno un indice superiore a 48 divisioni della scala alla temperatura di 35° C, e così pure si riterranno sofisticati quelli il cui peso specifico alla temperatura dell'acqua bollente risulta inferiore a 0,865, riferito all'acqua a 15° C,

c) osservazione al microscopio polarizzatore, ritenendo per sofisticati i burri di recente preparazione che presentano la struttura cristallina. Per burri, dei quali non è certa la recente preparazione la struttura cristallina varrà a farli ritenere sospetti.

Art 13 — Pel giudizio definitivo di un burro sospetto si terrà conto della sua età, della sua provenienza e di quanto si conosce intorno alle variazioni nel titolo in acidi volatili di quel prodotto durante l'anno, nelle varie regioni latitutine, e, ove sia necessario, si ricorrerà alla *prova di stalla*, cioè all'esame del burro genuino ottenuto sul posto col latte della stalla dalla quale si afferma provenire il prodotto sospetto.

Se i risultati delle indagini fatte su questo burro genuino saranno identici a quelli avuti dalle indagini eseguite sul burro in questione anche questo si riterrà genuino.

Art 14 — Nei procedimenti per inosservanza della legge 19 luglio 1894, numero 356, l'Amministrazione chiederà sempre che, a spese del condannato, venga inserita in un giornale diffuso del luogo dove la inosservanza è avvenuta o della località più vicina la sentenza.

Art 15 — Dal giorno in cui andrà in vigore questo regolamento, si intendono abrogati gli articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109 del regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico, approvato col regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di agricoltura, industria e commercio

BARAZZUOLI

Il Ministro Segr. di Stato per gli affari dell'interno

CRISPÌ

Camera di commercio di Milano

Avviso di proroga di concorso

La Camera di commercio di Milano ha prorogato al 31 dicembre 1895 la scadenza del concorso al posto di Vice-Direttore del Museo Commerciale di Milano cui è annesso lo stipendio annuo di L. 3600 nette di R. M., aumentabile di un decimo ad ogni quinquennio.

Il concorso è per titoli e per esame. Possono prendervi parte coloro che abbiano ottenuto la Licenza di una Scuola Superiore di Commercio, la Laura in legge, in matematica, o nelle scienze fisico-chimiche, oppure che possano presentare altri titoli equipollenti, su di che è riservato il giudizio alla Camera.

I concorrenti non devono avere più di 35 anni.

Sarà considerato come titolo di merito la prova di pratica commerciale già fatta in qualche azienda.

L'esame, scritto ed orale, verterà

a) sulle lingue francese, inglese e tedesca,

b) sulle istituzioni giuridiche amministrative inerenti al commercio specialmente internazionale,

c) sulla Merceologia in genere;

d) sulla Merceologia applicata all'Italia.

La Camera riserva a se piena ed intera facoltà di procedere o no, secondo il proprio apprezzamento dei risultati del concorso alla nomina effettiva di alcuno dei concorrenti.

Le domande, in bollo da 50 centesimi corredate dell'atto di nascita e della fedina penale di data recente, dovranno essere presentate alla Segreteria della Camera entro il 31 dicembre 1895.

Il Presidente

UGO PISA

Il Segretario

DOTT. LEOPOLDO SABBATINI

Esposizione Internazionale di Cannes

Dal Comitato d'onore dell'Esposizione Internazionale di Cannes ci è pervenuto l'invito di promuovere l'intervento dei nostri produttori.

Stimiamo opportuno, nell'augurarci che la Provincia di Trapani affermi, anche in quella Esposizione, la sua importanza, di pubblicarne il Regolamento.

Art 1 — L'Esposizione si aprirà nel gennaio 1896 nei terreni della Via Ou-

stinoff, Boulevard della Croisette, e verrà chiusa nell'aprile 1896.

Art 2 — L'Esposizione sarà internazionale per ciò che concerne la generalità dei Prodotti — *Arti industriali e di lusso, Igiene ed Alimentazione, Sport Nautico e Salvataggio, Sport Velocipedistico e Aerostatico, Istruzione e lavori scolastici, Elettricità*.

Art 3 — Le domande di ammissione dovranno pervenire avanti il 31 dicembre 1895. Lo spazio essendo limitato, le domande tardive rischieranno di non potere essere soddisfatto e di essere rifiutate.

Art 4 — Un regolamento speciale determinerà le condizioni della spedizione, del ricevimento dei prodotti, e della rispedizione. In tutti i casi i prodotti da esporre dovranno essere resi a destinazione alla fine dicembre 1895 od al più tardi nella prima quindicina del gennaio 1896.

Art 5 — Tutti i prodotti esposti sono obbligati per tutta la durata dell'Esposizione e non potranno essere ritirati che con un ordine dell'Amministrazione dell'Esposizione.

Il diritto di vendita e prelevamento immediato dei prodotti fabbricati sul luogo sarà oggetto di un Regolamento speciale e di una corrisposta da determinarsi ed a patto di rimpiazzare i prodotti successivamente.

Art 6 — Verun prodotto esposto può essere disegnato, copiato o riprodotto sotto una forma qualsiasi, senza una autorizzazione scritta dall'Espositore. La Direzione dell'Esposizione si riserva tuttavia il diritto d'autorizzare la riproduzione della veduta generale.

Art 8 — L'Esposizione sarà costituita in deposito reale, per conseguenza i prodotti saranno franchi dei diritti di Dazio, come pure dalla Dogana francese.

Art 8 — I prodotti esposti saranno ripartiti in sei sezioni, divise esse stesse in 18 gruppi e 82 classi.

Art 9 — Ciascun Espositore dovrà prima indirizzare al Segretario Generale dell'Esposizione una scheda di domanda d'ammissione.

Questa scheda indicherà

Il nome, cognome o ditta, la nazionalità ed il domicilio dell'Espositore,

La sede dello stabilimento, e la data della fondazione,

La natura, l'indicazione ed il numero degli oggetti che si vuol esporre,

Il prezzo corrente, come pure il totale valore degli oggetti esposti,

Informazioni sul modo di fabbricazione.

Lo spazio domandato superficie orizzontale, murale, al coperto, o all'aria

scoperta, come pure la forma dell'installazione (vetrine, tavole, o spazio libero ecc ecc),

Se avvi bisogno d'acqua oppure di corrente elettrica,

I brevetti che gli espositori possiedono,

Le ricompense ottenute alle diverse esposizioni e tutte le informazioni per la giuria

Art 10 — L'Esposizione prende a suo carico l'installazione nonche la decorazione generale delle gallerie e dell' assieme dell'Esposizione, lasciando agli espositori la cura e le spese delle loro vetrine, tavole, assetto e decorazioni particolari.

In compenso delle spese che incombono all'Esposizione, preleverassi sopra ciascun espositore per l'ammissione dei suoi prodotti una contribuzione stabilita alle seguenti condizioni

1 Un diritto fisso di 5 franchi per espositore all'iscrizione della domanda d'ammissione

3 Un diritto proporzionale per metro quadrato di superficie, applicabile a tutti gli espositori, così fissato

a) Per metro quadrato nella galleria chiusa, (fabbricato principale), superficie orizzontale il metro quadrato franchi 40
superficie murale „ 15
superficie isolata „ 60

b) Per metro quadrato in aria scoperta con facoltà di elevare costruzioni „ franchi 15

c) senza facoltà di costr „ 10

Non sarà accordato meno di un metro quadrato

Art 11 — Il pagamento della quota dovuta per lo spazio e dei 5 franchi per l'ammissione e fissato come segue

Meta al ricevere del certificato d'ammissione piu i 5 franchi di diritto di ammissione

Meta all'apertura dell'Esposizione

In difetto di pagamento nelle epoche indicate, l'Amministrazione dell'Esposizione si riserva il diritto di prendere tutte quelle misure che giudicherà utili a garanzia dei suoi interessi e al decoro dell'Esposizione

Art 12 — Gli espositori di vini, acquavite, liquori e bevande fermentate, che non volessero sopportare le spese di installazione particolare, saranno ammessi, mediante l'unica retribuzione di 20 franchi, tassa d'ammissione non compresa, esponendo fino a 12 bottiglie, e dovranno pagare in'oltre un franco per ciascuna bottiglia supplementare

Art 13 — La firma della scheda della domanda d'ammissione impegna ciascuno espositore ad accettare tutte le

condizioni del presente Regolamento, specialmente ciò che concerne gli articoli 10, 11 e 12, come pure tutte le misure d'ordine e di sicurezza che saranno in seguito prescritte dall'amministrazione

Art 14 — Gli espositori, che avranno bisogno d'acqua o di elettricità, lo dichiareranno nella domanda d'ammissione e indicheranno la quantità che loro sarà necessaria, aggiungendo tutti i dettagli utili. L'acqua e la corrente elettrica impiegata dagli espositori saranno a loro carico nelle proporzioni dell'uso che ne faranno e alle condizioni di prezzo le più ridotte

Art 15 — I prodotti da esporsi dovranno essere indirizzati al Segretario Generale dell'Esposizione, appoggiate alle *Messageries F. Cane* di Cannes, in porto pagato, franchi d'ogni spesa a rischio e pericolo dell'espositore e senza responsabilità per il Direttore della Esposizione, che farà le pratiche necessarie in vista di ottenere dalle Compagnie delle strade ferrate e di navigazione riduzioni importanti sopra i prezzi di trasporto

Art 16 — Sono escluse dall'Esposizione le materie esplosive, fulminanti e in generale tutte le materie giudicate pericolose

Non saranno ricevuti che in vasi solidi, propri e di piccole dimensioni gli spiriti e alcool, gli oli e le essenze, le materie corrosive e generalmente i corpi che possono alterare gli altri prodotti o incomodare il pubblico

Le capsule, miccie, gli esplodenti, i fuochi d'artificio, i fiammiferi e altri oggetti analoghi non saranno ricevuti che allo stato d'imitazione e senza alcune composizioni di materie infiammabili, esplosive o pericolose

Art 17 — L'Amministrazione della Esposizione si riserva il diritto assoluto di far ritirare tutti i prodotti, che per la loro natura o per il loro aspetto sembrassero nocivi, incompatibili allo scopo e alle convenienze generali dell'Esposizione

Tutte le spese d'installazioni di tavole, vetrine, ecc., particolari, sono a carico dell'Espositore, l'Amministrazione non avendo a suo carico che la decorazione dell'Esposizione in generale

Tuttavia l'Amministrazione s'incaricherà se l'Espositore lo desidera, di fornirgli le vetrine, tavole, decorazioni, ecc e di organizzargli la sua mostra a condizioni da convenirsi coll'Amministrazione, sopra disegno fornito dallo Espositore

Art 18 — Un'assicurazione sarà presa in vista di preservare i fabbricati contro il rischio dell'incendio. Gli Espositori assicureranno essi stessi direttamente i loro prodotti, se lo giudicheranno necessario. L'Amministrazione s'incaricherà a richiesta di queste assicurazioni parziali per conto degli Espositori

L'Amministrazione dell'Esposizione prenderà le misure necessarie per proteggere i prodotti esposti contro tutte le avarie e che una sorveglianza attiva sia esercitata, ma essa non sarà in nessun caso responsabile degli incendi, accidenti, guasti ecc che gli oggetti esposti potessero soffrire, qualunque ne possa essere la causa e l'importanza

Art 19 — Dopo la chiusura dell'Esposizione l'Espositore dovrà far levare i prodotti esposti nel termine fissato dall'Amministrazione dell'Esposizione, in difetto questi prodotti saranno depositati in magazzini a spese ed a rischio dell'Espositore, e senza responsabilità alcuna dell'Amministrazione

Art 20 — Il Giuri d'esame sarà composto di Rappresentanti i più autorizzati della scienza, delle Arti e dell'Industria sia in Francia che all'Estero

Art 21 — Il Giuri prenderà tutte le garanzie che giudicherà necessarie pel compimento della sua missione ed avrà sempre diritto di escludere dal concorso tutti gli Espositori che avessero tentato di sorprendere la sua buona fede

Art 22 — La cerimonia di distribuzioni dei premi avrà luogo possibilmente prima della chiusura dell'Esposizione

Il massimo sfarzo sarà dato a questa solennità e la più grande pubblicità al programma delle ricompense

Art 23 — Le ricompense distribuite dall'Esposizione consisteranno in

1° Diploma d'Onore

2° „ di Medaglia d'Oro

3° „ „ d'Argento

4° „ „ di Bronzo

accompagnati d'una Medaglia Comemorativa di Bronzo

5° Menzioni Onorevoli

Approvato dal Comitato d'iniziativa e fondazione

Cannes, 15 luglio 1895

Per il Comitato

P. DE MONTGAILLARD

Ufficiale dell'Istruzione Pubblica
Segr. Generale dell'Esposizione

VINCENZO SARACENI, Gerente respons.

Tipografia Gius. Gervasi-Modica